

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CDN (2013/2014)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, e l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra si è riunita il giorno 10 ottobre 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(466) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ABRUZZESE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E DELLA SOCIETA' SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 8541/1038 pf10-11 AM/LG/qb del 21.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 21 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Pasquale Abruzzese, Presidente e Legale Rappresentante della Società SSD Fortis Trani Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 5) pagina 2, al punto 10) pag. 3 e alla lett. B) del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito del 12 luglio 2012 ore 12,00, al deposito della somma di € 18.000,00 e della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco per la disputa del Campionato Nazionale Juniores.
- 2) la Società SSD Fortis Trani Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Pasquale Abruzzese l'inibizione per giorni 40.
- nei confronti della Società SSD Fortis Trani Srl l'ammenda di euro 2.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 26.11.2012 da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D), è emerso che la Società SSD Fortis Trani Srl non ha provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, né al deposito della somma di € 18.000,00, effettuato per soli € 10.000,00 in violazione del punto 5) pag. 2 del C.U. n. 123 del 2.4.2012, né al deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco per la disputa del Campionato Nazionale Juniores, in violazione del punto 10) pag. 3 e della lett. B) pag. 7 del C.U. n. 123 del 2.4.2012.

Atteso che il medesimo C.U., alle pagine 4 e 5, prevede, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti ivi previsti,

costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Pasquale Abruzzese, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SSD Fortis Trani Srl, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Pasquale Abruzzese l’inibizione per giorni 40 (quaranta), nei confronti della Società SSD Fortis Trani Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(470) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LARA CASAZZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vigevano Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO Srl (nota n. 8545/1047 pf10-11 AM/LG/gb del 21.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 21 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) La Sig.ra Lara Casazza, Presidente e Legale Rappresentante della Società Vigevano Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 11) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito del 12 luglio 2012 ore 12,00, al deposito dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria rilasciata dal competente Comitato regionale come prescritto al punto 11) pag. 4 del C.U. n. 123 del 2.4.2012.

2) la Società Vigevano Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti della Sig.ra Lara Casazza l’inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società Vigevano Calcio Srl l’ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 26.11.2012 da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D), è emerso che la Società Vigevano Calcio Srl non ha provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, al deposito dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria rilasciata dal competente Comitato regionale in violazione dell’art. 10 co. 3bis, CGS in relazione al punto 11) pag. 4 del C.U. n. 123 del 2.4.2012.

Atteso che il medesimo C.U., alle pagine 4 e 5, prevede, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti ivi previsti,

costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dalla Sig.ra Lara Casazza, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Vigevano Calcio Srl, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti della Sig.ra Lara Casazza l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società Vigevano Calcio Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(471) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ALTEA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Viribus Unitis Srl) E DELLA SOCIETA’ VIRIBUS UNITIS Srl (nota n. 8546/1048 pf10-11 AM/LG/gb del 21.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 21 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Altea, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Viribus Unitis Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 7) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.123 del 2.04.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società,

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Antonio Altea, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Antonio Altea l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Viribus Unitis Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(484) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MASCOLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Sant’Antonio Abate) E DELLA SOCIETA’ SS SANT’ANTONIO ABATE (nota n. 8739/1045 pf132-13 AM/LG/gb del 27.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione della sua omologazione, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società SS Sant'Antonio Abate (Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2012/2013) non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 le liberatorie di avvenuto pagamento di debiti verso tesserati (Punto 9 del CU), sicchè la Procura Federale, con atto datato 27 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Leonardo Mascolo, Presidente e legale rappresentante della Società SS Sant'Antonio Abate e la stessa Società SS Sant'Antonio Abate per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 9 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della

documentazione sopra richiamata (“attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2012 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche”); la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna, nonostante rituale convocazione, i deferiti non sono comparsi; i predetti non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

È comparsa la Procura Federale, che, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al sig. Leonardo Mascolo la inibizione di gg. 30 ed alla Società SS Sant’Antonio Abate l’ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l’inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L’art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi.

Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso la istanza punitiva richiesta, che rappresenta per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Leonardo Mascolo, nella qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società SS Sant’Antonio Abate l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SS Sant’Antonio Abate l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(486) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONSIGNORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pontevecchio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD PONTEVECCHIO Srl (nota n. 8736/1043 pf12-13 AM/LG/gb del 27.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) Il Sig. Giovanni Monsignori, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Pontevecchio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega

Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito del 12 luglio 2012 ore 12,00, al deposito dell'attestazione della fidejussione conforme al modello indicato dalla FIGC/LND, come prescritto al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012.

2) la Società ASD Pontevecchio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Sig. Giovanni Monsignori l'inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società ASD Pontevecchio Srl l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 26.11.2012 da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D), è emerso che la Società A.S.D. Pontevecchio Srl non ha provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, al deposito dell'attestazione della fidejussione conforme al modello indicato dalla FIGC/LND (successivamente regolarizzata), come prescritto al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012.

Atteso che il medesimo C.U., alle pagine 4 e 5, prevede, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti ivi previsti costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento", risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Sig. Giovanni Monsignori, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Pontevecchio Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Giovanni Monsignori l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società ASD Pontevecchio Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(487) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LUPATELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pierantonio Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD PIERANTONIO CALCIO (nota n. 8733/1042 pf12-13 AM/LG/gb del 27.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a

pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione della sua omologazione, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Pierantonio Calcio (Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2012/2013) non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco per il Campionato Juniores (Punto 10 del CU), sicchè la Procura Federale, con atto datato 27 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Federico Lupatelli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio e la stessa Società ASD Pierantonio Calcio per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 10 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata ("dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco per il

Campionato Juniores"); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna, nonostante rituale convocazione, i deferiti non sono comparsi; i predetti non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

È comparsa la Procura Federale, che, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al sig. Federico Lupatelli la inibizione di gg. 30 ed alla Società ASD Pierantonio Calcio l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso la istanza punitiva richiesta, che rappresenta per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Federico Lupatelli, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Pierantonio Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO EMILIO REDAELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Olginatese) E DELLA SOCIETA' USD OLGINATESE (nota n. 8760/1062 pf12-13 AM/fda del 27.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 27 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Flavio Emilio Redaelli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società USD Olginatese per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n.123 del 2.04.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo

pari ad Euro 31.000,00, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale e trasmesso alle Società;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Flavio Emilio Redaelli, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

considerato che la società ha trasmesso nei termini una memoria difensiva, sostenendo che il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, per la proroga all'11.07.2013 della fidejussione giacente, non riportava la precisazione che (testualmente) "il sottoscritto Istituto di Credito rinuncia in ogni caso ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della società", per cui la dichiarazione di proroga della banca del 29 giugno 2012 non riportava detta dicitura;

accertato che il testo della fidejussione prestata differisce da quello predisposto dal Dipartimento Interregionale e trasmesso alla Società;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Flavio Emilio Redaelli l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società USD Olginatese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CAPOBIANCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D.) E DELLA SOCIETA' ACD ATLETICO POTENZA ora CITTA' POTENZA SS arl D. (nota n. 8732/1057 pf12-13 AM/fda del 27.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che, con atto del 27 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Pasquale Capobianco, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ACD Atletico Potenza, per la violazione –indicata specificamente in parte motivata– dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n.123 del 2.04.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo pari ad Euro 31.000,00;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Pasquale Capobianco, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Pasquale Capobianco l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ACD Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D. l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD

Civitavecchia 1920) E DELLA SOCIETA' ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 8730/1055 pf12-13 AM/fda del 26.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione della sua omologazione, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Civitavecchia 1920 (Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2012/2013) non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 le liberatorie di avvenuto pagamento di debiti verso tesserati

(Punto 9 del CU), sicchè la Procura Federale, con atto datato 26 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Cosimo Adriano Clemeno, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920 e la stessa Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 9 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata ("attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2012 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche"); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Avverso siffatto deferimento insorge la ASD Civitavecchia 1920 a mezzo di memoria scritta, con la quale deduce la propria estraneità alla violazione ad essa ascritta per aver totalmente mutato, rispetto all'epoca dei fatti, il proprio assetto societario e per aver comunque portato a conoscenza degli Organi Federali le gravi irregolarità delle precedenti gestioni anche in punto di accordi economici con i calciatori tesserati e/o di mancato rispetto degli accordi stessi; eccepisce ad ogni buon fine di essere stata già sanzionata dalla Giustizia Sportiva per gli stessi motivi posti dal presente deferimento, per cui, se venisse nuovamente punita, la decisione che ne scaturirebbe verrebbe ad offendere il principio del *ne bis in idem*.

Aggiunge di militare attualmente nel Campionato Eccellenza regionale, per cui la competenza a decidere il deferimento non spetterebbe a questa Commissione Disciplinare Nazionale.

Conclude affinché siano gradatamente dichiarate l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del deferimento, ovvero, in subordine, la sua totale infondatezza, con il proprio conseguente proscioglimento; in via ancor più subordinata ed ove soccorresse la contraria ipotesi, conclude per l'applicazione in suo danno della sanzione minima della censura, trattandosi di un profilo residuale di colpa lieve.

All'inizio della riunione odierna la Società, tramite il proprio difensore munito di procura, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, e la Soc. ASD Civitavecchia 1920, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per la Società ASD Civitavecchia 1920, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento è proseguito nei confronti del sig. Adriano Cosimo Clemeno, che non ha fatto pervenire memoria difensiva, né è comparso nella presente riunione.

La Procura Federale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità del deferito, ha chiesto che fosse irrogata al sig. Cosimo Adriano Clemeno la inibizione di gg. 30.

La Commissione osserva quanto segue.

È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso la istanza punitiva richiesta, che rappresenta per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) alla Società ASD Civitavecchia 1920;

infligge al sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920 l'inibizione di gg. 30 (trenta).

(497) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MAIELLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acqui Calcio 1911) E DELLA SOCIETA' ASD ACQUI CALCIO 1911 (nota n. 8727/1054 pf12-13 AM/fda del 26.6.2013).

Visti gli atti;

rilevato che il deferimento è stato proposto in confronto di Antonio Maiello che, all'epoca dei fatti, non era più legale rappresentante della Soc. ASD Acqui Calcio 1911, essendo cessato dalla carica in epoca anteriore alla data del 12.7.2012, data ultima indicata nel CU n. 123 del 2.4.2012;

considerato che al deferito Maiello Antonio non è ascrivibile la contestata violazione e, per l'effetto, non può dichiararsi la responsabilità diretta della Società.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il deferimento, assorbita ogni altra questione.

(498) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CIRACI' (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Ars et Labor Grottaglie) E DELLA SOCIETA' ACD ARS ET LABOR GROTTAGLIE (nota n. 8714/1053 pf12-13 AM/fda del 26.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione della sua omologazione, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ACD Ars et Labor Grottaglie

(Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2012/2013) non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00 (Punto 6 del CU), sicchè la Procura Federale, con atto datato 26 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giuseppe Ciraci, Presidente e legale rappresentante della Società ACD Ars et Labor Grottaglie e la stessa Società ACD Ars et Labor Grottaglie per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 6 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata (“fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00”); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna, nonostante rituale convocazione, i deferiti non sono comparsi; i predetti non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

È comparsa la Procura Federale, che, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al sig. Giuseppe Ciraci la inibizione di gg. 30 ed alla Società ACD Ars et Labor Grottaglie l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso la istanza punitiva richiesta, che rappresenta per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Giuseppe Ciraci, nella qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società ACD Ars et Labor Grottaglie l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ACD Ars et Labor Grottaglie l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 10 ottobre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete